I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 3000/77/CECA DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1977

che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo, i laminati mercantili e i tondi per cemento armato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 61,

viste le decisioni n. 30-53 e n. 31-53 dell'Alta Autorità [1], modificate da ultimo dalle decisioni 72/440/CECA e 72/441/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 [2],

viste le decisioni n. 3073/73/CECA [3] e n. 911/75/CECA della Commissione [4],

considerando che l'industria siderurgica continua a trovarsi in serie difficoltà ; che l'offerta è sempre di gran lunga superiore alla domanda ;

considerando che la Commissione ha adottato alcune misure destinate a riequilibrare il mercato dell'acciaio ; che fra queste misure, con decisione n. 962/77/CECA del 4 maggio 1977 [5], essa ha fissato prezzi minimi per i tondi per cemento armato ; che questa decisione è valida fino al 31 dicembre 1977 ;

considerando che le condizioni del mercato dei tondi per cemento armato continuano a compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato ; che la Commissione ritiene pertanto che continuino a sussistere le condizioni per l'applicazione dell'articolo 61 al mercato dei tondi per cemento armato ; considerando che è quindi opportuno prorogare per un anno i termini della decisione n. 962/77/CECA apportandovi comunque qualche lieve modifica e precisazione ;

considerando che la situazione del mercato dei nastri larghi a caldo e dei laminati mercantili è notevolmente peggiorata ; che per i nastri larghi a caldo e i laminati mercantili, la situazione è analoga a quella dei tondi per cemento armato ; che per questi due prodotti esistono quindi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 61 ;

considerando che i prezzi minimi debbono essere applicabili all'interno del mercato comune ; che in virtù delle decisioni n. 3073/73/CECA e n. 911/75/CECA i prezzi minimi pubblicati nei listini dei produttori comunitari sono validi anche per le operazioni effettuate in alcuni paesi dell'Associazione europea di libero scambio con i quali la Comunità ha concluso accordi di libero scambio per i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA ;

sulla base di studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese e previa consultazione del comitato consultivo e del Consiglio sia sull'opportunità di introdurre prezzi minimi per detti prodotti che sul livello di detti prezzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle imprese dell'industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e alle loro organizzazioni di vendita, nonché ai loro intermediari di cui alle decisioni n. 30-53 e n. 31-53.

2. La Commissione fissa i prezzi minimi seguenti per le vendite di nastri larghi a caldo, di laminati mercantili e di tondi per cemento armato ; per tonnellata metrica :

a) per i nastri larghi a caldo, qualità commerciale :

600	marchi tedeschi
151,50	sterline inglesi e irlandesi
1 350	franchi francesi
246 500	lire italiane
650	fiorini olandesi
9 450	franchi belgi e lussemburghesi
1 665	corone danesi ;

(1) GU n. C 29 del 12. 5. 1973, per la versione aggiornata.
(2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 39 e 42.
(3) GU n. L 314 del 15. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 88 del 9. 4. 1975, pag. 7.
(5) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 1.

b) per i laminati mercantili in acciaio dolce comune :

617	marchi tedeschi
155,50	sterline inglesi e irlandesi
1 387	franchi francesi
253 000	lire italiane
668	fiorini olandesi
9 700	franchi belgi e lussemburghesi
1 710	corone danesi ;

c) per i tondi per cemento armato lisci in acciaio dolce comune :

530	marchi tedeschi
130	sterline inglesi e irlandesi
1 106	franchi francesi
198 000	lire italiane
550	fiorini olandesi
8 100	franchi belgi e lussemburghesi
1 335	corone danesi ;

d) per i tondi per cemento armato ad aderenza migliorata con un carico unitario di snervamento minimo di 40 kg per millimetro quadrato e un carico unitario di rottura minimo di 50 kg per millimetro quadrato :

550	marchi tedeschi
134,50	sterline inglesi e irlandesi
1 145	franchi francesi
205 000	lire italiane
570	fiorini olandesi
8 400	franchi belgi e lussemburghesi
1 380	corone danesi.

3. Per mantenere un prezzo minimo uniforme all'interno del mercato comune, la Commissione può modificare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

Articolo 2

1. I prezzi minimi sono prezzi di base, fissati a partire dai punti di parità, extra di qualità compreso.

2. Essi sono obbligatori per le operazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione e sostituiscono, a partire da questa data, i prezzi di listino inferiori fino a quando, in conformità di quanto disposto all'articolo 3, le imprese non modificheranno tali prezzi.

Articolo 3

Le imprese i cui prezzi di listino pubblicati siano inferiori ai prezzi minimi pubblicano nuovi prezzi di listino conformi alla presente decisione nel termine massimo di quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

Articolo 4

1. Le riduzioni e gli sconti di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita o notificati alla Commissione il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere aumentati. È vietato applicare nuovi sconti o nuove riduzioni.

2. Gli aumenti, i sovrapprezzi e gli extra di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere ridotti o annullati.

3. Qualora i listini pubblichino dei prezzi base effettivi qualità e/o dimensione comprese, le differenze tra questi prezzi effettivi e i prezzi minimi debbono essere considerate come dei sovrapprezzi di qualità o di dimensione.

4. Per i tondi per cemento armato e i laminati mercantili forniti in rotoli, le differenze di prezzo risultanti dai listini validi al momento dell'applicazione della presente decisione devono essere considerate come riduzioni o aumenti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, secondo il caso.

5. I termini e le condizioni di pagamento pubblicati nei listini il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione non possono essere modificati.

Articolo 5

La presente decisione si applica alle vendite destinate all'interno della Comunità nonché ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia, nel Regno di Svezia e al territorio europeo della Repubblica del Portogallo.

Articolo 6

I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità o dei paesi di cui all'articolo 5.

Articolo 7

1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è valida fino al 31 dicembre 1978, fatta salva la sua abrogazione prima di tale data.

2. Fatto salvo l'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione può modificare i prezzi minimi durante il periodo di validità della presente decisione qualora ritenga che l'evoluzione della situazione lo richieda.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1977.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione